



NOTAIO
Michele Dal Maso

REPERTORIO N. 10897

RACCOLTA N. 7343

-----**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----
-----**DELLA "FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS"**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre

-----**21 SETTEMBRE 2020**-----

In Rossano Veneto (VI), Via Bassano n. 22, nel mio studio.----
Avanti a me **dott. MICHELE DAL MASO di Sante, NOTAIO in ROS-**
SANO VENETO iscritto presso il Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,-----

-----**SONO COMParsi I SIGNORI:**-----

- **NARDETTO LUIGI** nato a Selvazzano Dentro (PD) il 10 giugno
1960, residente in Cittadella (PD) Via Case Bianche n. 20 ----
Codice fiscale NRD LGU 60H10 I595L;-----

- **BABOLIN LUCIO GIULIANO** nato a Saccolongo (PD) il 11 ottobre
1950, residente in Cittadella (PD) Via Case Bianche n. 18 ----
Codice fiscale BBL LGL 50R11 H655A;-----

- **BAU' RITA** nata a Selvazzano Dentro (PD) il 22 maggio 1960,
residente in Cittadella (PD) Via Case Bianche n. 20 -----
Codice fiscale BAU RTI 60E62 I595D;-----

- **PERIPOLI ANDREA** nato a Padova (PD) il 22 settembre 1965,
residente in Vigodarzere (PD) Via Risorgimento n. 14 -----
Codice fiscale PRP NDR 65P22 G224I;-----

- **RIZZATO SILVIA** nata a Camposampiero (PD) il 2 maggio 1983,
residente in San Giorgio delle Pertiche (PD) Via Margarise n.
24 -----
Codice fiscale RZZ SLV 83E42 B563K;-----

cittadini italiani come dichiarano, della cui identità perso-
nale, io Notaio sono certo.-----

Il signor **NARDETTO LUIGI**, agendo nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE LA**
GRANDE CASA Onlus" con sede in **CITTADELLA (PD)**, Località San-
ta Maria, Via Case Bianche n. 16, Codice fiscale 90005710281,
costituita con atto in data 27 dicembre 1996 n. 38.916 di re-
pertorio dott. Roberto Ucci Notaio in Treviso, ivi registrato
il 16 gennaio 1997 al n. 211 Pubblici, modificata con atto in
data 11 marzo 1998 n. 40.926 di repertorio stesso Notaio Ucci
di Treviso, ivi registrato il 27 marzo 1998 al n. 1088 Pub-
blici e con atto in data 12 febbraio 2001 n. 72.053 di reper-
torio dott. Lino Gallo Notaio in Cittadella (PD), ivi regi-
strato il 15 febbraio 2001 al n. 150,-----
iscritta al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale
di Padova al n. 481 P.G. ed iscritta al Registro delle ONLUS
come risulta da comunicazione in data 20 settembre 1998 n
4477 racc. Ufficio Postale di Cittadella (PD) alla Direzione
Regionale delle Entrate di Venezia presso il Ministero delle
Finanze, mi richiede di redigere il Verbale delle delibera-
zioni che il Consiglio di Amministrazione di detta Fondazio-
ne, qui convocato in questo giorno ed ora ai sensi dello sta-
tuto sociale, andrà a deliberare sul seguente-----

REGISTRATO

a VICENZA

il 06/10/2020

n. 27601 - 1T

Depositato al Registro

Imprese di PADOVA

il 09/10/2020

prot. n. 91970/2020

del 09/10/2020

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) **Adozione di un nuovo Statuto conforme alle vigenti norme legislative di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modificazioni, c.d. "Codice del terzo Settore".**-----

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.-----

Assume la Presidenza il signor **NARDETTO LUIGI**, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale-----

-----**accerta**-----

che è presente in proprio l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Componenti: **ESSO RICHIEDENTE (Presidente)**, **BABOLIN LUCIO GIULIANO**, **BAU' RITA**, **PERIPOLI ANDREA** e **RIZZATO SILVIA (Consiglieri)**,-----

-----**dichiara**-----

che la presente riunione è regolarmente costituita essendo totalitaria ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.-----

Tutto ciò accertato e dichiarato, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono necessario sostituire il testo dello statuto della fondazione apportando le modifiche introdotte per gli Enti di Terzo Settore ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e precisa che l'efficacia dello statuto dovrà essere subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, all'unanimità,-----

-----**delibera**-----

con efficacia subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,-----

- **di adottare** il nuovo statuto aggiornato ed adeguato alle vigenti norme legislative che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera A)**, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti medesimi;-----

- **di conferire** mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **NARDETTO LUIGI**, di eseguire la presente delibera ed effettuare tutti i necessari adempimenti.-----

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/17 ed è altresì esente dall'importo di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del citato Decreto Legislativo.-----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che, in costanza d'assemblea, ho letto, unitamente all'allegato A), ai Componenti i quali, da me interpellati, lo approvano e lo confermano.-----

Scritto in parte a mano da me Notaio e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale di-

--

All. "A" al n. 10897 di repertorio e n. 7343 di raccolta

S T A T U T O

della

"FONDAZIONE LA GRANDE CASA"

con sede in CITTADELLA (provincia di PADOVA)

Articolo 1

- Denominazione - Sede - Durata -

E' costituita nella forma giuridica della fondazione un Ente del Terzo Settore denominato

"FONDAZIONE LA GRANDE CASA"

come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), con sede legale in **CITTADELLA (PD)**, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Amministrazione e pubblicato nelle forme di legge.

La Fondazione ha durata illimitata.

In relazione a quanto disposto nella disciplina transitoria del Codice del Terzo Settore, l'acronimo ETS potrà essere utilizzato dalla fondazione solo una volta divenuto efficace il presente statuto e comunque non prima dell'iscrizione della fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione prevista dalla legge per l'utilizzo del suddetto acronimo).

Articolo 2

- Scopo e Ambito Territoriale -

La Fondazione non ha scopo di lucro.

L'ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale di cui alla lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà, ad esempio:

- 1) realizzare iniziative concrete di affido familiare a favore di minori in situazione di disagio personale e familiare;
- 2) reperire strutture abitative da destinare:
 - a) all'ospitalità ed all'accoglienza familiare di persone in condizioni di bisogno, con particolare attenzione ai minori, agli abbandonati, ai portatori di handicap;
 - b) alla convivenza tra nuclei familiari e singole persone affidatarie, fornendo lo spazio essenziale a ciascun nucleo familiare e singola persona e spazi comuni che garantiscano e permettano di concretizzare l'accoglienza familiare;
- 3) promuovere ed incoraggiare iniziative tese a divulgare, studiare ed approfondire la conoscenza delle problematiche dell'affido, intesa come forma concrete di aiuto ai poveri e di progresso civile, sociale e culturale.

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle

sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

Articolo 3

- Patrimonio e Risorse Economiche -

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indivisibile ed è costituito:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dal fondo di dotazione conferito dai fondatori in sede di costituzione della fondazione;
- incrementabile successivamente mediante conferimento in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compreso nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazione o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza

espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Ai fini di cui al comma 1 dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione.

Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 4

- Fondatori -

1. All'atto di costituzione della fondazione, i fondatori **BABOLIN LUCIO GIULIANO, BAU' RITA e CINETTO ALBERTA**, sono nominati membri a vita del Consiglio di Amministrazione.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il dovere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso.

I membri sostituti devono già essere nominati al momento dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sostituzione del Presidente, gli altri membri a vita designano a maggioranza il nuovo Presidente, fissando la durata della carica.

2. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Associazione Maranathà.

Articolo 5

- Organi della Fondazione -

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Organo di Revisione (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017);
- l'Organo di Controllo.

Articolo 6

- Poteri del Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, predispone i programmi di attività della Fondazione e li presenta agli organi collegiali, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità e urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento o cessazione dalla carica del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 7

- Consiglio di Amministrazione -

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 c. 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione, nominati a norma dell'articolo 4 dello statuto, eccettuati quelli nominati a norma del punto 1 dell'art. 4 dello statuto, rimangono in carica per quattro anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, scegliendo tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fonazione, possano efficacemente contribuire al proseguimento dei fini istituzionali.

Si applicano gli artt. 2382 e 2475 ter del Codice Civile.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Articolo 8

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente ed il segretario;
- nomina i membri del Comitato Esecutivo;
- delibera eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
- redige ed approva entro i novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) il bilancio;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina dell'Organo di Revisione, se necessario;
- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14.

Articolo 9

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con lettera raccomandata o pec, ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima

della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente, o dal Vicepresidente in caso di impedimento del primo, e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Articolo 10

- Comitato Esecutivo -

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro membro scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione, ed approva eventuali regolamenti interni.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qual volta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere sottoscritti dal Presidente, o dal Vice-Presidente in caso di impedimento del primo, e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Articolo 11

- Organo di Revisione legale dei Conti -

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei

conti spetta al Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori, o i loro eredi o i soggetti dagli stessi a tal fine appositamente designati; il Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il Revisore dei Conti viene scelto tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile e non può essere contemporaneamente membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Revisore dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a nominarne un altro in sua sostituzione.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Consiglio, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 12

- Organo di Controllo -

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

- Libri della Fondazione -

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14

- Esercizio finanziario e bilancio d'esercizio -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo amministrativo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo amministrativo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione e in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15

- Bilancio sociale -

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16

- Attività di volontariato -

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli

stessi dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 17

- Scioglimento e devoluzione del patrimonio -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione di scioglimento o in mancanza alla Fondazione Italiana Sociale.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 18

- Statuto -

La fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolare.

Articolo 19

- Norme applicabili -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.TO: NARDETTO LUIGI

BABOLIN LUCIO

BAU' RITA

ANDREA PERIPOLI

SILVIA RIZZATO

MICHELE DAL MASO NOTAIO (L.S.)

C O P I A C O N F O R M E

Io sottoscritto dott. Michele DAL MASO di Sante Notaio in Rossano Veneto ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, certifico che la presente copia, composta di quattro fogli, è conforme all'originale atto pubblico da me rogato, munito delle prescritte firme e comprensivo di allegati che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Bollo assolto in modo virtuale.

Rossano Veneto (VI), 14 ottobre 2020.